

il **PAGAMENTO ICI** può essere effettuato:

- Presso tutti gli sportelli postali con bollettino di versamento sul c/c n. **88638127** intestato a **EQUITALIA ETR SPA MESAGNE-BR-ICI**
- Presso tutti gli sportelli Equitalia Etr S.p.A. della provincia in cui è situato l'immobile (Sede di Brindisi: via Santa Lucia n. 10)
- Tramite utilizzo del Modello F24
- Collegandosi al sito www.equitaliaetr.it o www.taxtel.it con carte di credito abilitate (Visa, Mastercard, Moneta, America Express, Diners e Aura)
- Chiamando il Call Center al n. 199.191.191, con l'utilizzo di carte di credito abilitate (Visa, Mastercard, Moneta, America Express, Diners e Aura)
- Internet Banking per i correntisti di Banca Mediolanum, IW Bank e Banca Sara

DATE DI VERSAMENTO

acconto: entro il **16 GIUGNO 2009**

saldo: entro il **16 DICEMBRE 2009**

L'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) stabilisce che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il pagamento dell'ICI non viene effettuato qualora l'importo sia inferiore o uguale a euro 2,50 per ogni annualità di imposta

Possono essere visionate e scaricate direttamente dal sito internet www.comune.mesagne.br.it.

- Regolamento
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini dell'Imposta Comunale Immobili
- Modello per il ravvedimento operoso

COSA PUOI FARE SE TI ACCORGI DI AVER SBAGLIATO O DI NON AVER PAGATO UN TRIBUTO (Ravvedimento)

Se ti accorgi di non aver pagato un tributo, di non aver pagato l'importo esatto o di aver sbagliato a presentare la dichiarazione, puoi metterti in regola con il Comune pagando - entro i termini stabiliti per il ravvedimento - una sanzione ridotta.

Il ravvedimento è possibile però solo nel caso in cui non hai ricevuto una comunicazione in forma scritta che ti informi che a tuo carico sono iniziati procedimenti di accertamento, accessi, ispezioni, verifiche.

Quindi, nel caso tu abbia ricevuto avvisi di accertamento, liquidazione, questionari ecc., relativi all'errore od omissione che vorresti sanare, non potrai più ravvederti, cioè non potrai correggere il tuo errore pagando una sanzione ridotta.

Il ravvedimento si perfeziona pagando:

- il tributo dovuto;
- la sanzione in misura ridotta;
- gli interessi legali calcolati giorno per giorno sulla sola imposta.

Gli importi dovuti devono essere corrisposti utilizzando il nuovo bollettino di conto corrente postale predisposto in euro e previsto per il pagamento ordinario del tributo cui si riferisce il versamento, barrando la casella "Ravvedimento". Se per esempio devi effettuare il ravvedimento per l'ICI, dovrai utilizzare il bollettino per effettuare il relativo pagamento e barrare la casella Ravvedimento.

Pertanto


se ti accorgi di non aver pagato il tributo entro la data stabilita, puoi metterti in regola entro 30 giorni dalla data del mancato versamento, pagando una sanzione minima, pari al 2,50% dell'importo non pagato. Se la regolarizzazione avviene entro il termine massimo ammesso di un anno dalla data dell'omissione o dell'errore, la sanzione ridotta è pari al 3,00% del tributo dovuto.

Gli interessi legali vanno calcolati sulla sola imposta nella misura del 3,00% annuo.



Città di Mesagne

Ufficio Tributi



I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

2009

Comune di Mesagne Provincia di Brindisi
Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR)
Tel. 0831/732222 - 261 - 267 - fax 0831/777403
www.comune.mesagne.br.it - tributi@comune.mesagne.br.it

CITTA' DI MESAGNE

(Provincia di brindisi)

Aliquote I.C.I per l'anno 2009

(Delibera n. 28 del 12/05/2009)

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....omissis.....

DELIBERA

- 1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	ALiquota RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE Non esente	5.00%
2	ALiquota ORDINARIA	6.50%
3	FABBRICATI UBICATI IN AREA PIP	5.00%
4	FABBRICATI REALIZZATI PER LA VENDITA E NON VENDUTI DA IMPRESE CHE HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PREVALENTE DELL'ATTIVITÀ LA COSTRUZIONE E ALIENAZIONE DI IMMOBILI	4.00%

- 2) di determinare, per l'anno 2009, le seguenti detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Non esente € 120,00

Attenzione: con l'art.1 del D.L. 27 maggio 2008, n.93, è stata disposta "l'esenzione ICI prima casa".

In base a detta disposizione, i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma di favore e che saranno di seguito illustrate **non** sono tenuti a corrispondere l'ICI sull'abitazione principale.

Le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione:

L'esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9.

Sono esenti, inoltre, le pertinenze dell'abitazione principale, come definite dall'art. 7 del vigente regolamento comunale.

L'esenzione va inoltre riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con il regolamento vigente ha assimilato all'abitazione principale e, quindi:

- 1) I fabbricati concessi in uso gratuito ai figli, per le abitazioni ubicate nelle zone A B C del piano di fabbricazione, ivi residenti da almeno un anno alla data del primo gennaio di ogni anno di imposizione, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, telefono) siano intestati agli stessi.
- 2) E', altresì, considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani ricoverati presso le case di riposo, non locate né utilizzate in virtù di comodato da altri soggetti.

Sono, inoltre, esclusi dal pagamento dell'ICI i soggetti passivi non assegnatari dell'ex casa coniugale a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L'esenzione spetta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

VALORE AREE FABBRICABILI ANNO 2009

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 dell'8 gennaio 2008 si è stabilito il valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili - ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del vigente regolamento

comunale ICI - nelle seguenti misure, in vigore dal 1° GENNAIO 2008

N.	DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE ZONE	Costo in Euro al mq
1	a Zona A	100
	b Zona di completamento B1 – Zone di Piano Particolareggiato	150
	c Zona B3: di completamento terziario-direzionale	
	d Zone B2	130
2	Zone C con Strumento Urbanistico Attuativo Approvato	75
3	Zona B4 estensiva a ville	25
4	Zona B5 di recupero urbanistico – Zone D con Piano Attuativo	10
5	Zona C di Espansione senza Strumento Attuativo Approvato - Zone F	20
6	Zone vincolate dal P.R.G. ad aree per standards e/o di uso pubblico – Zone D senza Piano Attuativo	5

Si da atto che i valori sono stati determinati sulla scorta della relazione di merito predisposta dal Servizio Tecnico dalla quale si evincono tutti i criteri di valutazione adottati per la trasformazione del valore venale delle aree; i medesimi criteri saranno puntualmente richiamati nella predisposizione degli atti di accertamento relativi all'imposta comunale sugli immobili per le aree fabbricabili.

Al Servizio Tecnico – Settore Urbanistico – potranno essere richieste tutte le informazioni tecniche in materia ed allo stesso potranno rivolgersi i contribuenti per ragguagli relativi alla destinazione urbanistica delle zone.